

	UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	
	PROVINCIA DI ORISTANO	Rep. n. 8/2021
	CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI	
	VIDEOSORVEGLIANZA – RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL	
	TERRITORIO – RETI DI SICUREZZA FASE 2”.	
	Codice CUP: D81F19000080007; Codice CIG: 8549553254	
	<u>CONTRATTO D'APPALTO</u>	
	<u>REPUBBLICA ITALIANA</u>	
	L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Maggio (11.05.2021), in Terralba	
	nella sede amministrativa dell'Unione dei Comuni del Terralbese, presso l'ufficio di	
	Segreteria, avanti a me, Dott. Franco Famà, Segretario dell'Unione dei Comuni del	
	Terralbese, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica	
	amministrativa, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle	
	parti con il mio consenso, sono comparsi i signori:	
	1) Romano Pitzus nato a Samatzai il 18.12.1966, che dichiara di intervenire in	
	questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei	
	Comuni del Terralbese, con sede in Piazza Manzoni n. 1 Marrubiu (OR), P.iva	
	01130640954, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio	
	Tecnico, di seguito nel presente atto denominati semplicemente «stazione	
	appaltante»;	
	2) Il sig. Puddu Gianluca, nato a Oristano il 19/01/1979, residente in via Gramsci n.	
	1 a Milis (OR), C.F. PDDGLC79A19G113K, che interviene in questo atto in qualità di	
	Legale Rappresentante dell'Impresa MILLENNIUM IMPIANTI SRL, con sede legale	
	in Milis (OR), Loc. Murdegu e Susu, 5, C.F. e P.I. 01002820957, iscritta nel Registro	
	delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Oristano al n. 01002820957, così come risulta	
	1	

dalla verifica telematica effettuata tramite il sistema AVC-Pass.

I comparenti come sopra identificati, della cui identità, io Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese, sono certo, per loro dichiarazione capaci e giuridicamente idonei ad obbligarsi, mi hanno chiesto di far constare con apposito atto pubblico quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 62 del 28/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza – Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – reti di sicurezza fase 2 e il relativo quadro economico del progetto per l'importo di € 379.219,00;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 247 del 02/11/2020 è stato determinato di autorizzare a contrarre e contestualmente indire, sussistendone i presupposti di legge una procedura di affidamento diretto, con previa valutazione di preventivi, da espletare in modalità telematica utilizzando la piattaforma SardegnaCAT per l'appalto dei servizi in oggetto, con selezione, mediante sorteggio, di 15 operatori economici tra coloro regolarmente iscritti negli elenchi presenti all'interno dell'applicativo SardegnaCAT, in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per la categoria OS19 classifica II;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 6 del 14/01/2021 a seguito di esperimento di regolare procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati in maniera definitiva ed efficace a favore della ditta MILLENNIUM IMPIANTI SRL, con sede a Milis in via Loc. Murdegu e Susu, C.F. e P.IVA 01002820957, che ha effettuato un ribasso del 24,98% sull'importo a base di gara

	soggetto a ribasso di € 265.940,00 e pertanto che si aggiudica l'appalto per l'importo	
	netto di € 199.508,19 oltre € 5.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a	
	ribasso d'asta per la complessiva somma di € 204.808,19 al netto dell'IVA di legge;	
	- la spesa trova copertura al capitolo 4610 impegno n. 298-1-2020;	
	- in data 01/04/2021, con prot. n. 1899 sono state effettuate, via PEC, le	
	comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a), del D.lgs. 50/2016 relative	
	all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;	
	- per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti di qualificazione per la	
	realizzazione dei lavori di che trattasi, l'Impresa MILLENNIUM IMPIANTI SRL ha	
	dichiarato in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs.	
	50/2016, di avvalersi dei requisiti posseduti dall'Impresa CONSORZIO STABILE	
	APPALTITALIA, con sede in Caltagirone (CT) in Viale Europa, 137, P. I.V.A.	
	04908490875.	
	- dal DURC rilasciato per mezzo della procedura Durc On Line, protocollo n.	
	INPS_25440401 del 22.12.2020 è emerso che MILLENNIUM IMPIANTI SRL è in	
	regola con il versamento dei contributi;	
	- ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, è stata acquisita	
	la dichiarazione relativa alla composizione societaria dell'appaltatore;	
	- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva in merito alle prescrizioni previste	
	dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;	
	- tra l'impresa MILLENNIUM IMPIANTI SRL e l'Amministrazione è stato	
	regolarmente è stata regolarmente sottoscritta la dichiarazione inerente il rispetto da	
	parte dell'impresa del Patto di integrità.	
	- non si rende necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del	
	combinato disposto dagli articoli art. 83, 84 e 88, del D.lgs. 06.09.2011, n. 159, e art.	

1, commi 52, 52-bis, 53 della Legge del 06.11.2012 n. 190, in quanto l'Impresa Millennium Impianti srl è iscritta in White List dal 09/06/2020, mentre l'impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA è iscritta in White List dal 29/01/2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - L'Unione dei Comuni del Terralbese, con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'Impresa MILLENNIUM IMPIANTI SRL costituita come in premessa, che accetta, i "Lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza – Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – reti di sicurezza fase 2", per il corrispettivo di cui al successivo Art. 4.

Articolo 2 - L'Impresa MILLENNIUM IMPIANTI SRL, col presente contratto, legalmente e formalmente, si obbliga ad eseguire i lavori di cui all'oggetto, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal presente atto, dal capitolato generale d'appalto, dal capitolato speciale d'appalto, dal piano della sicurezza e da tutti gli altri elaborati progettuali. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

f) il cronoprogramma dei lavori;

g) le polizze di garanzia.

Articolo 3 - Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, l'appaltatore effettua dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

L'Impresa si obbliga specificatamente:

- all'osservanza del capitolato speciale d'appalto, del capitolato generale, di leggi e regolamenti;
- all'osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - L'ammontare dell'affidamento resta stabilito nella somma netta di € 204.808,19 (Euro duecentoquattromilaottocento/19), ivi compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. di legge, che essendo al momento della stipula del presente atto per la tipologia di lavori di che trattasi pari al 22,00%, determina un importo lordo complessivo di € 249.865,99 (Euro duecentoquarantanovemilaottocentosessantacinque/99).

Tale somma però è dichiarata, sin d'ora, soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modifiche tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto del contratto.

Tutti i pagamenti, in acconto e a saldo, saranno effettuati in favore dell'Impresa mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'Unione dei Comuni del Terralbese, ed accreditati presso il conto corrente bancario dedicato che verrà comunicato dall'appaltatore a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante la quale, pertanto, resta esonerata da ogni responsabilità.

Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il prefetto-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 5 – A norma dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 potrà essere erogato l'anticipazione di € 40.961,63 (pari al 20% dell'importo contrattuale) nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dallo stesso art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016.

A norma dell'art. 1.19 del capitolato speciale d'appalto, saranno corrisposti acconti, durante l'esecuzione dei lavori, ogni qualvolta il credito dell'Impresa non sia inferiore a € 80.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute regolamentari.

Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 13, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, risultanti dagli atti di contabilità, sarà corrisposto direttamente agli stessi.

Art. 6 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, in conformità a quanto disposto

dall'art. 1.4 del capitolato speciale d'appalto, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, con l'intesa che per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pecuniaria pari al 0,3‰ (zeovirgolate per mille) come disposto dall'art. 1.4 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 - L'Appaltatore è tenuto a porre nei cantieri, a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, idonea cartellonistica con tutti i dati sui lavori e sul cantiere stesso richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile in quanto tale evenienza non è stata prevista nei documenti di gara.

Art. 9 - È vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso non potranno essere autorizzati subappalti e cottimi se non nel pieno rispetto delle norme in vigore ed in particolare dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, pertanto ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, se richiesto, verrà autorizzato il subappalto.

Si dà atto altresì che l'impresa Appaltante, MILLENNIUM IMPIANTI SRL, ha dichiarato in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016, di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti dall'Impresa CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, pertanto nella fase esecutiva dei lavori trova applicazione il comma 9 del citato art. 89 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che *“il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le*

prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto";

Art. 10 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'Impresa dichiara di applicare integralmente, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali assistenziali, assicurativi e sanitari previsti dalle leggi e dai contratti vigenti con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si obbliga, se del caso, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Impresa stessa o da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il subappalto, anche nel caso in cui non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore che è il solo responsabile.

Art. 11 – Costituisce ulteriore causa di risoluzione del presente contratto l'inosservanza, da parte dell'appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni inerenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Art. 12 - Le Parti danno atto che l'Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, in quanto, come da dichiarazione della stessa Impresa, con organico assoggettabile a tali disposizioni inferiore a 15 dipendenti (art. 1 comma 53 Legge 247/2007).

Art. 13 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per la stazione appaltante

della costituzione in mora dell'Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto

nel presente contratto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 14 - L'Appaltatore è direttamente responsabile, tanto verso l'Amministrazione quanto nei confronti degli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha provveduto a presentare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva, a norma degli artt. 103 comma 1 e art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 30.680,27, mediante polizza fideiussoria n. 11000110025444 dell'Agenzia Bene Assicurazioni S.p.A. di Seregno, rilasciata in data 16/02/2021

. L'Appaltatore ha altresì presentato la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7, del D.lgs. 50/2016, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale di cui all'art. 4 di € 204.808,19, con un massimale per responsabilità civile verso terzi di € 1.000.000,00, rilasciata dalla Società Aviva Italia di Milano, in data 10/10/2020 – polizza n. 8000882586-10.

Art. 15 - Nel caso d'inadempienza contrattuale l'Amministrazione appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione definitiva come sopra costituita ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora il la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Piazza Manzoni, 1 - Marrubiu (OR), presso la sede dell'Unione dei Comuni del Terralbese. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate in conformità alla normativa vigente tramite PEC. Qualunque comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore, dal Funzionario dell'Ufficio Tecnico o dal Direttore dei Lavori, si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

Art. 17 - È esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie scaturenti dal presente contratto avrà giurisdizione il Giudice Ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Circondario di Oristano, in deroga all'art. 18 del C.p.C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori Facoltativi in esso previsti.

Art. 18 - Le spese tutte del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Unione dei Comuni del Terralbese. Con riferimento a quest'ultimo tributo, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 19 - Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore viene informato che i dati, contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese, ho ricevuto il presente contratto scritto su personal computer da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai contraenti, i quali lo riconoscono conforme alla loro volontà,

dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 30.03.2009.

Il contratto originario viene conservato in formato elettronico, firmato come sopra, presso l'ufficio contratti del Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

Il presente contratto occupa dodici pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Appaltatore (Firma Digitale)

Il Responsabile del Servizio (Firma Digitale)

Il Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese (Firma Digitale)